



CONSIGLIO REGIONALE

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), individua sul territorio regionale:
 - a) superfici e aree idonee: le aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'articolo 22 del d.lgs. 199/2021;
 - b) superfici e aree non idonee: le aree di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219;
 - c) superfici e aree ordinarie: le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi amministrativi ordinari di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);
 - d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. 199/2021.

Art. 2

(Individuazione delle aree e superfici idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Ferme restando le previsioni dell'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. 199/2021 sono aree e superfici idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a):
 - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino

una variazione dell'area occupata superiore al venti per cento. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. 199/2021, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è limitata agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata. L'incremento fino al venti per cento, in altezza e in larghezza, è previsto anche per gli impianti eolici costituiti da un solo aereogeneratore;

- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- c) le cave e miniere ripristinate nonché le ex discariche anche se ricadenti nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) limitatamente alle fasce di rispetto dal perimetro dei beni tutelati, e lettere b), c) ed e) in deroga alle previsioni dell'articolo 4, comma 2. Rimangono ferme le disposizioni di salvaguardia degli obblighi imposti dalla normativa statale ed europea di cui all'articolo 4, comma 3;
- d) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento nonché le ex discariche, anche se ricadenti nelle aree dei beni tutelati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) limitatamente alle fasce di rispetto dal perimetro dei beni tutelati, e lettere b), c) ed e) in deroga alle previsioni dell'articolo 4, comma 2. Rimangono ferme le disposizioni di salvaguardia degli obblighi imposti dalla normativa statale ed europea di cui all'articolo 4, comma 3. In tutti i casi di cui al primo periodo resta fermo in capo al titolare dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile l'obbligo di ripristino, che può essere assolto con modalità e piani di ripristino differenti da quelli originariamente previsti, previo parere favorevole da parte dell'autorità competente;
- e) per i soli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti che non rientrino tra le aree e superfici non idonee definite dalla presente legge, le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati. In tutti i casi di cui al primo periodo, qualora non sia già stato eseguito il ripristino, resta fermo in capo al titolare dell'impianto fotovoltaico l'obbligo di ripristino, che può essere assolto con modalità e piani di ripristino differenti da quelli originariamente previsti, previo parere favorevole da parte dell'autorità competente;
- f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, confinanti con la linea ferroviaria o autostradale;
- g) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- h) esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- i) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli collocati a terra, e

per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004:

- 1) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152 del 2006, anche se collocati in zone definite non idonee ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) in deroga alle previsioni dell'articolo 4, comma 2. Rimangono ferme le disposizioni di salvaguardia degli obblighi imposti dalla normativa statale ed europea di cui all'articolo 4, comma 3;
- 2) le aree classificate agricole che non rientrano in nessuna delle tipologie indicate nell'articolo 3, comma 2 e che sono racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti di cui al punto 1) esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
- 3) le aree classificate agricole che non rientrano in nessuna delle tipologie indicate nell'articolo 3, comma 2, adiacenti alla rete autostradale o alle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere B e C del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) con almeno due corsie per ciascun senso di marcia, entro una distanza non superiore a 300 metri dal ciglio della strada;
- 4) le aree classificate agricole che non rientrano nella tipologia indicata all'articolo 3, comma 2, anche se definite non idonee ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) limitatamente alle fasce di rispetto dal perimetro dei beni tutelati, e lettere b), c) e d), finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici al servizio di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 oppure destinati all'autoconsumo, anche collettivo, in entrambi i casi di potenza massima fino ad 1 MW;
- j) le coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e a uso servizi, di edifici residenziali e di edifici ad uso pubblico, ad eccezione delle coperture dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. 42/2004 nonché i parcheggi e le infrastrutture di trasporto;
- k) le aree adiacenti alle centrali di trasformazione delle linee elettriche della rete di trasmissione nazionale (RTN) entro una distanza non superiore a trecento metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti.

Art. 3

(Individuazione di superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c), d), i) numeri 1) e 4) e j) sono aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di qualsiasi tipologia, salvo che per le infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti, le seguenti:
 - a) aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004 e della fascia di rispetto dal perimetro dei predetti beni pari a cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici e tre chilometri per gli impianti eolici;
 - b) aree incluse nella Rete Natura 2000 ad eccezione delle superfici di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2, situate in tali aree;
 - c) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle

- aree protette) ad eccezione delle superfici di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2, situate in tali aree;
- d) aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) ad eccezione delle superfici di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2, situate in tali aree;
 - e) aree definite "bosco" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo).
2. Ferme restando le previsioni dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza 21 giugno 2024, nell'ambito delle aree idonee individuate all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 2), 3) e 4) sono sempre aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, le aree classificate agricole che ricadono in almeno una delle seguenti fattispecie:
- a) aree agricole con investimenti oggetto di contribuzione regionale, nazionale e unionale e sottoposti a vincolo di destinazione dalla normativa di riferimento prima che siano decorsi i termini previsti dagli impegni sottoscritti dai finanziamenti;
 - b) aree agricole con colture permanenti quali: vigneti ad esclusione di quelli destinati all'autoconsumo, frutteti, tartufaie e oliveti, questi ultimi con densità superiore a 70 piante per ettaro e una superficie superiore a cinquemila metri quadrati;
 - c) aree agricole ricadenti "nell'ex alveo del lago Fucino" perimetrare esternamente dalla strada denominata "via circonfucense" in ragione dell'elevata valenza strategico-economica nonché dell'importante vocazione agricola che assume la zona denominata del "Fucino" per l'intera Regione Abruzzo, fatta eccezione per gli impianti fotovoltaici al servizio di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 oppure destinati all'auto consumo, anche collettivo, in entrambi i casi di potenza massima fino ad 1 MW;
 - d) cave e miniere di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, interessate da produzioni agricole di pregio o di valorizzazione delle tradizioni locali.

Art. 4

(Regimi amministrativi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ubicati in aree idonee individuate ai sensi della presente legge e delle relative infrastrutture connesse, si applicano le disposizioni statali vigenti di cui all'articolo 22 del d.lgs. 199/2021 e di cui al d.lgs. 190/2024.
2. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee ai sensi dell'articolo 2, sia nelle aree definite non idonee ai sensi dell'articolo 3, l'area è da ritenersi ordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) con conseguente applicazione del regime amministrativo ordinario di cui al d.lgs. 190/2024 e con esclusione delle procedure di semplificazione di cui all'articolo 22 del d.lgs. 199/2021. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed i) numeri 1) e 4) in cui è espresso il principio di prevalenza del criterio dell'idoneità

dell'area e dell'articolo 3, comma 2, in cui è espresso il principio di prevalenza del criterio di inidoneità dell'area.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione quando l'inidoneità dell'area è imposta dalla normativa statale o dell'Unione europea. In tal caso prevale il criterio di non idoneità.
4. I Comuni, per i soli interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza fino a 1 MW, possono prevedere compensazioni territoriali in misura non superiore allo 0,2 per cento dei proventi su base annua. Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW, l'eventuale previsione di oneri è consentita nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia.
5. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non trovano applicazione nei casi di impianti fotovoltaici installati su superfici o coperture, nonché per gli impianti di energia da fonti rinnovabili al servizio di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 oppure destinati all'auto consumo, anche collettivo, o aventi una potenza inferiore a 200 kW.
6. Gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra installati nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 2) e 3), definite irrigue in quanto comprese nei perimetri di contribuzione irrigua rilevabili dai piani di classifica dei Consorzi di bonifica, sono soggetti al rimborso delle spese di infrastrutturazione sostenute dal Consorzio di bonifica e al pagamento dei canoni consortili.

Art. 5

(Monitoraggio e relazione annuale)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale sulle modalità di attuazione e sugli obiettivi a livello comunale, provinciale e regionale della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e fermi restando gli obblighi di comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stabiliti dal d.m. 21 giugno 2024, la Giunta regionale, per il tramite del Servizio competente, con periodicità annuale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato per la Legislazione e alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca in particolare le seguenti informazioni:
 - a) il dato regionale della potenza installata da fonti rinnovabili confrontato con gli obiettivi annuali di cui al d.m. 21 giugno 2024 nonché della produzione di energia;
 - b) le autorizzazioni rilasciate;
 - c) le autorizzazioni in fase istruttoria.
3. Al fine di garantire un quadro esaustivo del monitoraggio di cui al comma 2, è fatto obbligo ai soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge e in particolare ai Comuni di trasmettere alla Regione i dati relativi alle procedure di competenza.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 3.
5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente ad eventuali ulteriori documenti prodotti.

Art. 6
(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 non si applicano alle istanze presentate e non ritenute inammissibili e/o improcedibili e/o irricevibili antecedentemente al 18 dicembre 2024, data di pubblicazione sul BURAT della deliberazione di Giunta regionale n. 790/c del 3.12.2024 (Disegno di legge concernente "Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi").
2. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione in data antecedente a quella di cui al comma 1 di richiedere all'autorità competente l'applicazione della presente disciplina.

Art. 7
(Integrazione all'art. 4 della l.r. 46/2019)

1. All'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Qualora il Direttore cessi dalle funzioni attribuite ovvero in caso di vacanza del posto, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del Direttore e per un periodo non superiore a sei mesi, il Dirigente del Servizio Numero Unico di Emergenza NUE svolge le funzioni direttoriali."

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 20/1 del 14.3.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE